

Tribunale di Treviso
Sezione seconda civile

R.G. N. 9/2016

Il giudice designato, dott.ssa Petra Uliana,
vista la proposta di accordo di composizione della crisi da
sovraindebitamento depositata il 20/9/2016 da FORMABILIO SRL,
vista la relazione depositata dall'Organismo di Composizione della
Crisi;
ritenuta la propria competenza in quanto il debitore ha sede legale in
Cison di Valmarino,
dato atto
che la proposta è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.
3/2012, posto che, come riferisce la relazione dell'OCC, dott. Gianni
Dall'Agata, non risulta che si siano verificate le condizioni di
inammissibilità ivi previste (¹);
che, come riferisce l'OCC, sono stati depositati i documenti di cui
all'art. 9 comma 2 L. 3/2012 (²);

¹) art. 7 comma 2 L. 3/2012. - La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

²) art. 9 comma 2 L. 3/2012. - Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco



visto l'art. 10 della L. 3/2012,

fissa

l'udienza del 7/12/2016 ore 10,00 avanti a sè (Tribunale, piano 5°, stanza n. 520) per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti (come risulta dall'art. 10, comma 3 L. 3/2012);

dispone

la comunicazione del presente decreto entro il 13/10/2016 ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, non per posta elettronica semplice non essendo una modalità idonea a garantire la rituale instaurazione del contraddittorio, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 L. 3/2012;

la pubblicazione della proposta e del decreto nell' apposita sezione del registro delle imprese ed inoltre sui siti Internet dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso e del Tribunale di Treviso;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:

- i) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- ii) disposti sequestri conservativi;

delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.



iii) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISO AI CREDITORI

Almeno 10 giorni prima dell'udienza del 7/12/2016 tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'organismo di composizione della crisi (dott. Gianni Dall'Agata con studio in Conegliano), a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, si riterrà, con presunzione *iuris et de iure*, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata. Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la figura dell'astensione.

Ai sensi dell'art. 11, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Treviso, 27/9/2016

Il Giudice Designato

dott.ssa Petra Uliana



TRIBUNALE DI TREVISO

28 SET. 2016

Depositario in carica

